

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06/11/2019) 11-12-2019, n. 50117

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -

Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 371 del giorno 28/01/2019, della Corte di Appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (OMISSIS);

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P(OMISSIS), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1715 in data 18/09/2017 il Tribunale di Padova dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 15 e lo condannava alla pena (sospesa) di 20 giorni di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda.

1.1. Con la sentenza n. 371 del giorno 28/01/2019, la Corte di Appello di Venezia, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

I) violazione di legge in relazione all'art. 116 C.d.S., comma 15. Deduce che, ai fini del computo della recidiva nel biennio, rileva non già la data del passaggio in giudicato della sentenza afferente alla precedente contravvenzione -06/02/2013- bensì la data di commissione del fatto 13/07/2012-; conseguentemente il fatto per cui si procede è stato effettivamente posto in essere dopo i due anni dal momento in cui il precedente analogo reato è stato commesso.

II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 81 c.p., comma 2. Deduce che l'imputato, alla data di commissione del secondo episodio accertato, si trovava in uno stato comprovato di tossicodipendenza ed è quindi evidente che gli episodi, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza d'appello, non denotano uno stile di vita del (OMISSIS) ma, invece, un medesimo disegno criminoso relativo alle condizioni psicofisiche in cui lo stesso versava. Eccepisce la contraddittorietà tra la motivazione e gli stessi atti del processo laddove lo stato di tossicodipendenza, in dipendenza del quale il (OMISSIS) ha commesso violazioni della stessa indole, non venga considerato quale elemento concreto di cui il giudice deve tener conto ai fini del possibile inquadramento della fattispecie del reato continuato.

III) violazione di legge in relazione all'art. 2 c.p. e D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1. Deduce che il fatto contestato è stato posto in essere in data 27/12/2014 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1. Sostiene che la previsione che attribuisce, a quella che era una ipotesi aggravata, la natura di reato autonomo non può essere applicata nel caso di specie, salvo che derivino effetti più favorevoli - per l'imputato; conseguentemente, nel caso di specie deve trovare applicazione il precedente regime sul presupposto che il trattamento sanzionatorio, essendo limitato all'inflizione di una sanzione pecuniaria, si configura come più favorevole per l'imputato.

IV) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis c.p. Deduce che il giudizio di comparazione delle circostanze del reato con conseguente bilanciamento della recidiva con le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., opera non ai fini dell'esclusione della punibilità delle ipotesi aggravate ma ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio che deve sussistere. Sostiene che il Giudice di merito, si esime dal condurre un giudizio di comparazione allo scopo di ottenere una valutazione complessiva che tenga conto della particolare personalità dell'imputato nonché della sostanziale entità della condotta criminosa nulla dice in ordine ad un giudizio di prevalenza o di equivalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

#### Motivi della decisione

3. Il ricorso proposto è fondato nei limiti e termini di cui appresso.

4. Innanzitutto va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

4.1. Occorre, inoltre, rimarcare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.

4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo -seppur sinteticamente- alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

4.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4.7. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore

accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. - dep. 03/02/2014-Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.

5. Ciò posto, in replica alle doglianze formulate, mette conto solo evidenziare che la Corte del merito ha fatto buon uso dei principi fissati dal Supremo Collegio e sopra riportati, sviluppando una motivazione logica, congrua e priva di contraddizioni.

6. In ordine alla doglianza sub I), mette conto riaffermare che, in tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (cfr. Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016 Ud. - dep. 31/10/2016 - Rv. 268516; Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 Ud. - dep. 01/10/2014 - Rv. 260304). In vero, le esigenze di certezza del diritto espressamente valorizzate nella parte motiva delle richiamate sentenze del giudice di legittimità debbono necessariamente fondarsi su un accertamento giudiziale stabile, quale è quello derivante da una sentenza passata in giudicato, e non già su una mera ipotesi tutta da dimostrare, quale è l'atto di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Ritiene, quindi, il Collegio che debba valere, con riferimento al reato in argomento, il criterio già espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S.. Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, del fatto di reato analogo, precedentemente commesso, piuttosto che a quella della sua commissione, poichè "solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186). Non si ravvisa, pertanto, alcuna ragione per discostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con riferimento al reato in questione. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un parametro utilizzato dal legislatore, a differenti fini, in norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normativo, talchè non vi è ragione che giustifichi una divergenza interpretativa.

6.1. Ne deriva l'infondatezza del motivo in scrutinio.

7. Quanto al motivo sub II), si osserva che per l'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, i moventi dei delitti commessi, che non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali (cfr. anche Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006 Cc. -dep. 07/12/2006- Rv. 235426). In altri termini l'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto

realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr. e pluribus Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 Ud. - dep. 13/01/2016 - Rv. 266179; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004 Ud. - dep. 19/04/2004 - Rv. 229052). Tali principi sono stati, più di recente, confermati dal Supremo Collegio secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e. del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr. Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017 Cc. -dep. 08/06/2017- Rv. 270074).

7.1. Deve aggiungersi che, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671 c.p.p., comma 1, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, (che ha aggiunto il periodo "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza") lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo ma solo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre a condizione che ricorrano anche gli altri presupposti individuati dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (cfr. Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Ud. -dep. 22/05/2019- Rv. 275420). Nel caso che occupa, in realtà, non pare possa affermarsi che la guida senza patente sia un reato collegato e dipendente dalla tossicodipendenza del ricorrente; per altro i Giudici del merito hanno correttamente applicato i surrichiamati arresti giurisprudenziali affermando che "al di là dell'accentuatissimo distacco temporale tra gli episodi, non è stato esposto alcun concreto elemento che possa far ritenere l'unicità del disegno criminoso, tant'è vero che lo stesso appellante parla di "stile di vita"".

7.2. Di qui l'infondatezza della censura in parola.

8. Diversa sorte devono avere le doglianze sub III) e IV), da trattarsi congiuntamente poichè logicamente avvinte.

8.1. I giudici del merito, in vero, hanno inflitto al ricorrente la pena di 20 giorni di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda malgrado la concessione delle attenuanti generiche (che, date le motivazioni delle sentenze di merito, debbono desumersi, quantomeno, equivalenti alla contestata aggravante). Orbene, nella specie, trattasi di un reato commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, per il quale è stata ritenuta la recidiva nel biennio e, quindi, escluso dall'ambito di operatività della depenalizzazione. Ciò posto, occorre ribadire che il giudizio di bilanciamento tra concorrenti circostanze eterogenee presuppone che esse siano ritenute sussistenti: quel giudizio (pur non elidendo la configurabilità del reato in questione) ne condiziona l'incidenza sul trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 4, n. 26245 del 25/05/2017; Sez. 5, n. 44555 del 28/05/2015 Ud. -dep. 04/11/2015- Rv. 265083). Trattandosi di fatto pregresso, non può essere applicata la previsione che attribuisce a quella che era stata una circostanza aggravante la natura di reato autonomo, a meno che da ciò non derivino effetti più favorevoli al reo; tanto impone, infatti, la generale regola della retroattività della norma penale più favorevole (art. 2 c.p., comma 4). Nel caso che occupa, conseguentemente, avrebbe dovuto trovare applicazione il precedente regime, perchè consentendo il giudizio di comparazione conduce ad un trattamento sanzionatorio più favorevole, siccome limitato all'inflizione di una sanzione pecuniaria.

8.2. Nel caso che occupa, la Corte territoriale ha erroneamente confermato l'inflizione di una pena comprensiva, oltre che dell'ammenda, anche dell'arresto. Da ciò consegue l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

9. Il proposto ricorso va, invece, rigettato nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Venezia, altra Sezione. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019